



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILE DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it
Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm670003@istruzione.it – pec: cspm670003@pec.istruzione.it

Prot. n. 35/ VI.1.1.1

CONTRATTO PER "SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE A SCUOLA"

Tra

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE DI BELVEDERE MARITTIMO

Via Annunziata ,4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)

L'anno 2020 il 07 del mese di gennaio a Belvedere Marittimo presso l'Istituto Scolastico I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA" sono presenti

Nella persona del legale rappresentante Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli, Dirigente Scolastico pro tempore,

E

Ditta Twins di Occhiuzzi Mario, sede legale in **Via Nazionale s.n.c. - Bonifati**, iscritta al nr CS- 207998 del registro delle imprese, P. IVA 03042510788, domiciliata ai fini del presente atto in **Via Nazionale s.n.c. - Bonifati** in persona del sig. Occhiuzzi Mario, titolare unico della Ditta (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

Che l'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo ha inteso doversi dotare del SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE per gli alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per l'anno scolastico 2019/2020,

VISTA la determina Prot. 7996 del 21/11/2019 del Dirigente Scolastico, con la quale ha indetto una gara con il criterio di attribuzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO che in data 21/11/2019 il DSGA ha inviato contestualmente a n. 7 operatori economici la lettera di invito (Prot. 8006-8007-8008-8009-8010-8011-8012);

VISTO che entro il termine per la presentazione delle candidature è pervenuto solo il plico contenente l'offerta della ditta: "**Twins – Pizza di Occhiuzzi Mario**" di Cittadella Del Capo - Bonifati (CS);

VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva Bando per il servizio di piccola ristorazione a scuola a.s. 2019/20 alla ditta: "**Twins – Pizza di Occhiuzzi Mario**" (Prot. 8443/VI.1.1 del 11/12/2019);

VISTO che il Fornitore risultato aggiudicatario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni ed a prestare i servizi oggetto del presente Contratto (d'ora in avanti "Contratto") ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nonché nel bando di gara, così come specificato nell'elenco prezzi dell'offerta economica che diventa parte integrante del presente documento;

VISTO che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dagli altri atti di gara che integralmente si richiamano, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

VISTA la documentazione presentata dal fornitore, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 ;

VISTO che il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari a € 4.187,00 (quattromilacentoottantasette/00).

VISTO il bando che qui si intende integralmente recepito;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

a) Amministrazione l'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo

b) Contratto: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

c) Fornitore: l'impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

d) Apparecchiatura/e: attrezzature così come meglio descritti nel capitolato;

e) Regolamento: codice dei contratti *D. Lgs. 50/2016*

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Contratto disponga diversamente.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di PICCOLA RISTORAZIONE, alla prestazione dei servizi connessi di consegna delle forniture alimentari come da bando, l'installazione degli stand omologati al servizio di distribuzione, il servizio di distribuzione degli alimenti nel rispetto di ogni normativa in materia che disciplina i requisiti igienico-sanitari e le autorizzazioni e qualifiche atte all'espletamento del servizio in favore dell'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo di cui al Capitolato Tecnico che qui si intende integralmente recepito.

Articolo 4

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale per le due postazioni da allestire nei due plessi scolastici.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel Contratto e nei suoi Allegati pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel bando e nel presente contratto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto Magistrale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso l'Istituto Magistrale dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con lo stesso. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Istituto Magistrale e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6. Il personale addetto alla distribuzione dovrà indossare apposito cartellino identificativo con il proprio nominativo e l'indicazione del nome sociale della ditta.

7. La ditta si assume l'onere di prelevare i rifiuti prodotti durante il servizio e smaltirli nel rispetto della normativa mettendo a disposizione i contenitori idonei alla differenziazione della raccolta.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
- a) fornire le strutture ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli atti di gara e nell'offerta della ditta che diventa vincolante ai fini dell'erogazione del servizio;
 - b) garantire l'Istituto Magistrale contro l'evizione ex art. 1476, numero 3 c.c.
 - c) manlevare l'Istituto Magistrale dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso delle apparecchiature stesse;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza e rispetto dell'ambiente;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo;
 - f) comunicare tempestivamente all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e ad erogare i servizi oggetto del Contratto presso la sede dall'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al T.U. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 7

Consegna, installazione, verifica di funzionalità, collaudo

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare e ad installare le strutture di allestimento degli stand **NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE**.
 2. La consegna e posa in opera delle strutture di allestimento degli stand oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro il 07 gennaio 2020.
- Si precisa, inoltre, che la fornitura del servizio di piccola ristorazione si intenderà effettuata se risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali come da bando.
- Il Fornitore dovrà sgomberare, completamente gli ambienti da tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà e dei materiali al termine della ricreazione avendo cura di rimuovere i rifiuti e smaltirli a propria cura nel rispetto della normativa in materia.
- Ove il Fornitore non ottemperasse allo sgombrò dovranno applicarsi le stesse penali di cui all'art.10 del presente contratto.

Articolo 8

Servizi

1. Con la fornitura del servizio, il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi indicati nell'oggetto del presente Contratto, per la durata ivi indicata.
2. Il servizio avrà durata annuale a decorrere dalla data della stipula ma con facoltà di rinnovabilità per un triennio in caso di valutazione positiva del servizio ad esclusiva e discrezionale facoltà del committente. Alla scadenza del periodo contrattuale il servizio potrà a discrezione dell'Amministrazione proseguire stipulando un nuovo contratto per la durata di altri due anni. Al termine del periodo contrattuale fissato, salvo diverse comunicazioni, il servizio di fornitura cesserà senza bisogno di disdetta o diffida.

Articolo 9

Pagamenti

Il contributo offerto dal fornitore a beneficio dell'Amministrazione dovrà essere liquidato con cadenza quadrimestrale secondo le seguenti modalità:

entro il 30 Aprile	2020 € 1.487,00
entro il 31 Agosto	2020 € 1.200,00
entro il 31 Dicembre	2020 € 1.500,00

Per un totale di € 4.187,00 come da offerta presentata dal fornitore.

L'importo verrà corrisposto all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, bonificato sul conto corrente n. 10495, intestato all' ISTITUTO MAGISTRALE STATALE – BELVEDERE presso FILIALE UBI BANCA DI BELVEDERE M.MO, IBAN : IT09K0311180621000000010495

Copia della ricevuta di versamento sarà tempestivamente consegnata negli uffici di segreteria il primo giorno lavorativo utile.

Articolo 10

Penali

1) Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del contributo alla scuola verrà praticata una penale del 2/1000 pro die applicabile alla somma in ritardo di erogazione.

2) Per ogni giorno di ritardo/omissione della fornitura, non imputabile all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari **al due per mille del contributo offerto** salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dalla mancata erogazione del servizio.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto nel bando di gara e nell'offerta economica proposta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo potrà richiedere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, direttamente senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 11

Garanzia

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente documento, dal bando e dall'offerta, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 12

Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

1. Il Fornitore ha la proprietà delle strutture mobili di allestimento degli stand. Tutti i rischi di perdite, furti e danni alle strutture fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali, sono a carico del Fornitore. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Amministrazione relativamente alla vigilanza sulle apparecchiature e tanto meno gli utenti potranno essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti o danni.

Articolo 13

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, relativi all'Amministrazione e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

Articolo 14

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 7;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;

f) azioni giudiziarie/contenzioso intentato contro l'Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 18;

3. Ci si riserva la risoluzione del contratto in ogni momento senza oneri per le parti in caso di disposizione in materia di indirizzo da parte della Provincia di Cosenza, Ente proprietario della struttura legittimato a decidere in materia.

Articolo 15

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in virtù delle apparecchiature fornite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 D.P.R. 163/06

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 17

Diritti di proprietà

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle macchine installate, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e di risoluzione del contratto.

Articolo 18

Responsabili del Servizio

Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 19

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Paola.

Articolo 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto del D.lgs.196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle

misure di sicurezza.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste degli artt. 7 e 8 D.lgs.196/2003.

Articolo 21

Oneri fiscali

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che la ditta è in regola con il DURC.

Articolo 22

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso salvo diversa espressa volontà derogativa dell'Amministrazione manifestata per iscritto.

IL FORNITORE

Il sottoscritto Occhiuzzi Mario, titolare della ditta Twins di Occhiuzzi Mario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente tutte le clausole e condizioni.

PER L'AMMINISTRAZIONE

**Il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dei Licei "Tommaso Campanella" di Belvedere M.mo.
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.**

Letto, firmato e sottoscritto.

Belvedere M.mo, 07/01/2020

Il Fornitore
Ditta **TWINS** Occhiuzzi
PIZZA - BAR
di Occhiuzzi Mario
VIA NAZIONALE 50
CITADELLA DEL CAPO (CS)
P.IVA 03042510788
C.F. CCH MRA 87M 22C 588H

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli



Attestazione di conformità della copia per immagine dell'originale cartaceo

La sottoscritta Dirigente Scolastica Maria Grazia Cianciulli,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 che la copia per immagine del documento cartaceo avente ad oggetto <<CONTRATTO PICCOLA RISTORAZIONE A.S.2019/2020>> è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta e conservato presso l'Ufficio del DSGA dell'I.M. Campanella.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli